|  |  |
| --- | --- |
| **FIDEF solgo bleu** | **www.fidef.it** |

|  |  |
| --- | --- |
| ANd9GcQgNljvxOIAvOCFRitO7OyLkb8ImR6ASO60MXqApWnFfGx2os9D | **Federazione iscritta al registro Rappresentanti di interessi della Commissione Europea ed al**  **Registro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro – Ministero Lavoro e Politiche Sociali** |

Premesso

- che è opportuno individuare regole chiare di comportamento degli Associati e dei Delegati territoriali;

- che è compito del Direttivo Nazionale provvedere alla definizione di regolamenti;

- che ciascun Associato e/o Delegato nei rapporti interni all’associazione e nei rapporti verso terzi è tenuto a rispettare le norme del presente regolamento;

* che in data 10 marzo 2015 il Consiglio Direttivo, ha approvato il seguente regolamento afferente gli associati e dei delegati FIDEF, che si compone di n. 14 articoli.

**REGOLAMENTO**

Art. 1 - Modalità di adesione - L’adesione alla Federazione avviene su richiesta dell’Ente/persona interessato. Il modulo d’iscrizione è sul sito della Federazione ([www.fidef.it](http://www.fidef.it)) che. compilato è sottoscritto va inviato alla Federazione.

Art. 2 - Status di associato - Il Consiglio Direttivo, riscontrati i requisiti necessari per l’adesione da parte del nuovo associato provvedere ad scriverlo nell’albo degli associati, contenente l’’elenco delle persone fisiche e giuridiche il nominativo del socio o dell’Ente ne ha richiesto l’iscrizione.

L’Associato riceve, oltre alla lettera di benvenuto, il Certificato di Adesione e la password per accedere alla sezione del sito web riservata ai soci, riceve Newsletter periodica, può usufruire delle agevolazioni previste per la partecipazione ad attività organizzate dalla Federazione e alle convenzioni da essa stipulata.

Art. 3 - I Delegati Territoriali - Per garantire unità di intenti, promuovere il dialogo costante con i territori, le Istituzioni e gli associati, vengono nominati i Delegati territoriali, i Referenti territoriali ed i Responsabili delle attività tecniche. Essi rappresentano le sedi periferiche (c.d. Sedi territoriali) della FIDEF.

Il Delegato territoriale è nominato dal Consiglio Direttivo, il quale deve attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento. Se più soci fanno richiesta di nomina come Delegati per lo stesso territorio, il C.D. decide a suo insindacabile giudizio in merito all’assegnazione o valuta la possibilità di gestire due presidi territoriali nello stesso territorio, diversificandoli per materie e compiti.

Il Direttivo può sviluppare accordi per la costituzione delle Sedi Territoriali anche presso enti istituzionali o associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali o professionali, ovvero presso sudi di Avvocato Consulente fiscale e tributario.

In ogni caso, il C.D. si riserva di non accettare alcuna designazione di Sede territoriale qualora lo ritenga opportuno.

Può essere nominato Delegato territoriale il Socio o Studio di consulenza che sia in grado di garantire un Ufficio decoroso nel luogo in cui si sia candidato a essere nominato Delegato territoriale.. L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alla nomina di Delegato territoriale è gratuito e non può gravare economicamente sulla Federazione. Le candidature saranno sottoposte alla valutazione degli organi associativi competenti per verificare l'esistenza dei presupposti necessari all'accoglimento.

Art. 4 - La FIDEF, al fine diffondere maggiormente la visibilità della Federazione e, contestualmente, rispondere ai criteri di valutazione sulla rappresentatività, intende, in collaborazione con l’OO.SS del lavoratori ed altre associazioni datoriali, anche al fine assicurare ed ampliare i propri servizi agli associati, in particolate con:

1. Convenzione con Caf
2. Convenzione con Patronati
3. Gestione dell’Ente bilaterale, oggi EBIEFO
4. Convenzione per Fondo Formazione
5. Ufficio per le conciliazioni al fine di sottoscrivere atti esperibili in sede sindacale, da Depositare presso le competenti Dir. Provinciali del Lavoro.-

Art. 5 - Funzioni e impegni del Delegato territoriale - Le principali attività e funzioni del Delegato territoriale sono: promuovere sul territorio locale tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’Federazione, informare sugli scopi e sugli eventi promossi dall’Federazione sul territorio locale e nazionale; fornire attività di supporto e consulenza agli associati del territorio.

Qualora il Delegato sia ad iscritto ad albo professionale, l’associato, se usufruisce di servizi di assistenza, dovrà corrispondere l’onorario corrispondente.

Le attività istituzionali della Sede territoriale sono approvate del C.D. Il Delegato territoriale ha tra i propri compiti l’opera di affiliazione sul territorio locale e nazionale di nuovi iscritti che abbiano i requisiti per divenire associati FIDEF.

Il Delegato territoriale deve garantire conoscenza della materia e imparzialità di approccio nel rapportarsi all’esterno.

Art. 6 - Accreditamento del Delegato - Il Delegato e fornito da apposita Certificazione e dalle necessarie lettere di accredito (Assessorati Regionali, Enti locali, Ufficio Scolastici del MIUR, Organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, ecc.).

L’incarico verrà supportato dalle strutture e dai consulenti della FIDEF.

Art. 7 - Logo della Delegazione territoriale - Al Delegato territoriale è concesso di inserire sulla propria comunicazione stampata (esempio: carta da lettera, biglietti da visita; ecc.) e sul proprio sito aziendale, il Logo FIDEF accompagnato dalla dicitura delegato territoriale.

Ove il mezzo di comunicazione utilizzato, lo permette, al Logo deve essere associato un collegamento ipertestuale al sito istituzionale della Federazione.

Art. 8 – Attività del Referente territoriale - Le principali attività e funzioni del Referente territoriale sono: essere da riferimento agli Associati presenti sul territorio; promuovere sul territorio locale tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi della Federazione; informare sugli scopi e sugli eventi promossi dall’FIDEF sul territorio locale; promuovere e coordinare i rapporti tra le Istituzioni, realtà locali e gli organi nazionali dell’Federazione, secondo le indicazioni ricevute; indirizzare la propria attività in conformità alle direttive e sulla base degli accordi di collaborazione con l’eventuale altro Delegato territoriale presente nello stesso territorio di riferimento; aggiornare la Presidenza, con cadenza almeno trimestrale, relativamente all’attività svolta.

Le attività istituzionali del Referente territoriale sono concordate con il Consiglio di presidenza

Al Referente territoriale viene concessa in uso una casella di posta elettronica di cui lo stesso deve dare adeguata pubblicizzazione sul proprio sito e nella propria comunicazione verso l’esterno, essendo questa la casella ufficiale attraverso la quale devono essere gestite le proprie attività di comunicazione istituzionale. La casella di posta rispecchia la seguente sintassi referente\_(località della sede territoriale) @fidef.it. A scopo puramente esemplificativo è qui indicata la sintassi del referente territoriale di Roma: [referenteroma@fidef.it](mailto:referenteroma@fidef.it) Per l’utilizzo del logo si applicano le regole di cui agli articoli 12 e seguenti del presente Regolamento.

Il Referente territoriale rimane in carica 1 anno (uno), con possibilità di essere rinnovato nella sua carica. Il rinnovo della carica è automatico di anno in anno, salvo l’intervento di una o più cause di decadenza ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento. L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alla nomina di Referente territoriale è gratuito.

Si intendono richiamati, in quanto compatibili, i motivi di decadenza di cui all’art. 9 del presente Regolamento

Art. 9 - Motivi di decadenza dalla carica di Delegato o di Referente territoriale Il Delegato territoriale e il Referente territoriale decadono dalla nomina per delibera motivata della Giunta Esecutiva o dell’eventuale Commissione Etica nei casi di: perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 7 e/o 12 del presente regolamento; condotte lesive dell’immagine dell’Associazione; mancato perseguimento delle finalità dell’Associazione per almeno 12 mesi (inattività nel ruolo di Delegato territoriale), salvo ulteriore conferimento di fiducia da parte del Consiglio Direttivo; mancata organizzazione di almeno un evento FIDEF sul territorio nel periodo di validità della propria funzione; recesso; inosservanza del presente Regolamento.

Art. 10 - Affidamento - Su proposta del Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva può dare vita a Gruppi di Lavoro con il precipuo scopo di: elaborare un parere su questioni controverse; realizzare circolari; partecipare ad attività di consultazione pubblica indette da organi istituzionali; collaborare alla funzione di redazione normativa. Ciascun associato può manifestare la propria disponibilità a occuparsi di un particolare progetto. Ogni proposta per la creazione di un Gruppo di Lavoro associativo - o la partecipazione della Federazione a un Gruppo di Lavoro esterno - deve essere accompagnata dalla presentazione di un progetto redatto in forma scritta. La partecipazione attiva ai Gruppi di Lavoro e gli incarichi di Coordinatore, sono a titolo puramente volontario e non vengono remunerati. Il documento prodotto dal Gruppo di Lavoro è messo a disposizione gratuitamente e in formato digitale ai soci ed a chiunque ne faccia richiesta.

Nel caso di violazione del presente Titolo del Regolamento, delle comuni regole e/o di interventi che possano pregiudicare la serenità della discussione, il presidente sentita la Giunta esecutiva, applica le sanzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti. I provvedimenti disciplinari sono comunicati in via riservata all’interessato. Eventuali osservazioni possono essere formulate solo al Presidente, che deciderà in ordine alla conferma o all’annullamento del provvedimento, sentita la Giunta Esecutiva.

Art. 11 - Il Logo è formato da un'icona s forma di atomo, la legenda riporta in azzurro l'acronimo e, più sotto, la denominazione completa dell’Federazione. Il Logo è tratto distintivo di professionalità e può essere utilizzato secondo il presente regolamento solo dai soci, che siano in regola con il versamento della quota associativa e dai delegati territoriali. Il socio è autorizzato alla pubblicazione del logo sui propri strumenti di comunicazione (sito, brochure, biglietto da visita aziendale, ecc.) con i limiti previsti dal presente Regolamento.

Qualora si verifichi un utilizzo improprio del Logo la presidenza, diffiderà dal proseguire con il comportamento scorretto.

Art. 13 L’utilizzo del Logo in occasione di attività informative, formative, culturali e di sponsorizzazione può avvenire solo in seguito alla concessione manifesta del acquisizione di parere del Comitato Direttivo. Il Logo, come simbolo distintivo della Federazione è strettamente collegato alla sua immagine ed è tutelato nei confronti degli iscritti e dei terzi. La tutela riguarda il Logo nella sua interezza e le singole parti che lo compongono. La produzione di pubblicazioni su qualsiasi supporto e di qualsiasi formato che riconducano anche solo in modo indiretto all’Associazione devono essere sottoposti all’attenzione del Comitato Direttivo prima della diffusione.

Art. 14 - Entrata in vigore - Il presente Regolamento è portato a conoscenza degli Associati con la pubblicazione sul sito web della Federazione - [www.fidef.it](http://www.fidef.it)

*Li, 10 marzo 2015*